



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BENCINI e Maurizio ROMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2016

Delega al Governo per le modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, volte a consentire il voto anticipato degli studenti e delle persone che per ragioni di studio si trovano fuori dalla propria residenza anagrafica o all'estero

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 48 della Costituzione italiana afferma che l'esercizio del voto «è dovere civico». Tuttavia vi è un gruppo di elettori che, nonostante tutta la volontà di adempiervi non si trova nelle stesse condizioni del resto degli elettori. Ciò accade segnatamente per quelle persone che per encomiabili ragioni di formazione culturale e professionale, quali studenti universitari, borsisti o dottorandi quali di ricerca, studiano e dimorano in una città, in Italia o all'estero, diversa da quella di residenza anagrafica.

Tali soggetti, per adempiere al proprio dovere civico nel seggio di residenza, devono viaggiare con i mezzi pubblici di trasporto. Ciò comporta normalmente pesanti disagi, quali la perdita di giorni di studio o lavoro, la difficoltà derivanti dall'insufficienza del trasporto pubblico e, non certo ultima, la sottrazione di risorse alle esigenze di dislocazione per motivi di studio. Le agevolazioni e riduzioni nel prezzo del biglietto ferroviario e aereo riducono soltanto, ma non eliminano, i predetti disagi, che spesso inducono gli elettori fuori sede a non rientrare al seggio di origine per votare. Essi sono ancora più pesanti per certe categorie di soggetti, quali gli studenti sardi, che ancor più degli altri sono penalizzati dai costi e dall'insufficienza dei trasporti (nell'Isola non c'è elettrificazione ferroviaria né autostrade, ad esempio). Ciò vanifica il principio espresso nel comma secondo dell'articolo 3 della nostra Costituzione giacché lo Stato non rimuoverebbe gli ostacoli, anche economici, che impediscono l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica del Paese.

Ma ci sarebbe anche un danno sociale. Infatti, il numero degli studenti universitari

nelle predette condizioni, stando ai dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è intorno a 800.000. Rapporata al numero degli aventi diritto al voto per le elezioni politiche svoltesi nel febbraio del 2013, ossia 50.449.979, tale cifra rappresenta circa l'1,59 per cento del totale, percentuale che, considerando l'esigua differenza di voti raggiunta dai principali partiti, potrebbe essere determinante per il risultato.

Il rimedio a tali gravi inconvenienti, incidenti sull'esercizio della partecipazione democratica, esiste. Con il presente disegno di legge l'Italia dei valori intende, in adempimento dei dettati costituzionali degli articoli 3 e 48, agevolare l'esercizio del dovere civico del voto consentendo agli studenti universitari domiciliati in luogo diverso rispetto alla propria residenza anagrafica di votare in tale luogo, nelle modalità espresse dal presente disegno di legge.

In particolare questo disegno di legge recepisce le indicazioni contenute nella petizione del comitato «Iovotofuorisede» e valuta le considerazioni espresse nel disegno di legge AS n. 3054, primo firmatario Pardi, presentato nella precedente legislatura.

Il meccanismo è semplice: i soggetti predetti possono chiedere di votare anticipatamente nel consolato o nella prefettura (a seconda che dimorino all'estero o in Italia) valendo il voto come se fosse stato espresso nel seggio della residenza anagrafica. Dovendosi determinare le modalità con le quali tale facoltà può essere esercitata il disegno di legge è articolato come legge delega, sulla base di alcuni molto chiari principi e criteri direttivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge intende agevolare l'esercizio del voto elettorale, in attuazione dell'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale all'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della stessa Costituzione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge disciplina l'esercizio del diritto di voto anticipato nel luogo, situato all'estero o nel territorio italiano, ove l'elettore si trova per ragioni di studio.

Art. 2.

(Delega al Governo)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni che modificano il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, volte a consentire il diritto di voto anticipato alle persone che per ragioni di studio si trovano fuori dalla propria residenza anagrafica, provvedendo al loro coordinamento con le disposizioni vigenti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il ter-

mine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del suddetto parere.

3. Qualora nel termine di cui al comma 1 siano previste consultazioni elettorali in cui potrebbero essere esercitate le facoltà di cui alla presente legge di delega, il termine è ridotto a quello sufficiente per consentire che le disposizioni attuative della presente legge si applichino alle consultazioni elettorali medesime. In tal caso i termini di cui al comma 2 sono correlativamente ridotti.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio del diritto di voto fuori della residenza anagrafica)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione delle disposizioni alle elezioni europee, alle elezioni della Camera dei deputati, alle elezioni dei consigli regionali e alle consultazioni referendarie indette ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione;

b) applicazione delle disposizioni agli studenti e ad altri soggetti che per ragioni di studio e di approfondimento professionale si trovano fuori della propria residenza anagrafica in Italia;

c) possibilità da parte dei soggetti di cui alla lettera b) di manifestare la volontà di esercitare il diritto di voto anticipato presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo ovvero il consolato, a seconda che il domicilio per ragioni di studio si trovi in Italia o all'estero, entro un congruo termine anteriore alla data fissata per i comizi elettorali, indicando e documentando le condizioni che legittimano la dichiarazione di volontà, compreso il domicilio per ragioni di studio;

d) previsione che l'autorità adita, verificata la sussistenza delle condizioni previste, provveda a tutte le incombenze necessarie per l'allestimento del seggio elettorale presso di sé e per i raccordi con la sezione elettorale del comune nella cui lista elettorale è iscritta la persona richiedente, ai fini della registrazione del voto e dello scrutinio della scheda presso la suddetta sezione;

e) riordino e introduzione di norme che armonizzino le disposizioni vigenti in materia di voto con le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

